

HARVARD LAW LIBRARY



3 2044 061 699 906

www.libtoel.com.cn

Avv. P. BARBERA

HARVARD LAW LIBRARY

DOTTRINA GIURIDICA

IL REATO DI LESIONE

CON ABORTO

(art. 372 num. 2 codice penale)

—
TRANI

—
TIPOGRAFIA DELL'EDITORE V. VECCHI E C.

—
1893

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

HD

ITA
983
BAR



HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

ITALY

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn
Avv. P. BARBERA

✕ DOTTRINA GIURIDICA ✓

IL REATO DI LESIONE

CON ABORTO

(art. 372 num. 2 codice penale)

—
TRANI

—
TIPOGRAFIA DELL'EDITORE V. VECCHI E C.

—
1893

+

ITALIA

For T7
B 2342d

www.libtool.com.cn

DEC 20 1930

DOTTRINA GIURIDICA



IL REATO DI LESIONE CON ABORTO

(art. 372 num. 2 codice penale)

1. Nella relazione al Re sul vigente codice penale sta scritto: « Per il conseguimento dei fini della legge penale occorre una condizione essenziale ed indispensabile, quella cioè che nella pratica quotidiana essa abbia una sapiente applicazione. A quest'opera della giurisprudenza io affido il nuovo codice, sicuro che essa, vivificando la lettera della legge, tradurrà in atto con volontà perseverante il pensiero del legislatore. »

È doloroso, intanto, dover constatare qualche fiata, come, a danno della libertà sacra dei cittadini o degli inviolabili diritti della società, questo importante compito della giurisprudenza non risponde al suo scopo, appunto perchè si vuole interpretare la legge *letteralmente*, cioè a dire con la grettezza della parola, senza considerare lo spirito informatore della legge medesima.

2. Una tesi di diritto penale non priva certo d'interesse, e che ci proponiamo qui brevemente esporre, varrà proprio a dimostrare di quanta utilità sia la raccomandazione fatta dallo ZANARDELLI, e come non debba mai essere obliata dai cultori delle discipline giuridiche e da coloro che la giustizia in Italia amministrano.

3. Ecco la tesi:

L'art. 372, num. 2, del codice penale, contemplando il reato di lesione produttiva di aborto, si esprime in questi precisi termini:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto, commesso contro donna *incinta*, le produca l'aborto. »

Ora da alcuni si sostiene, che non avendo il legislatore parlato in questo articolo della scienza che deve avere il colpevole dello stato di gravidanza della donna percossa, bisogna ritenere che quante volte egli questa scienza non abbia, potrà godere tutt'al più il beneficio dell'eccesso del fine, di cui all'art. 374 del codice penale, ma giammai non essere tenuto responsabile dell'aborto come conseguenza grave della sua azione.

A noi sembra erronea questa opinione, e ci sarà assai facile dimostrare invece come la scienza dello stato interessante della donna sia elemento **costitutivo** del reato, e perciò quante volte manchi, non può il colpevole incorrere nella disposizione dell'art. 372, n. 2, del codice penale, ma **tutto al più** potrà essere ritenuto responsabile della **durata della malattia**, che l'aborto avesse alla donna procurato.

E perchè il nostro assunto riesca chiaro ed evidente, è bene rammentare quale in proposito fosse lo stato della legislazione in Italia, prima che andasse in vigore il codice penale oggi imperante.

4. Il codice sardo all'art. 539, n. 3, disponeva:

« Le ferite, le percosse, od altre simili offese volontarie contro le persone sono punite colla relegazione non minore di cinque anni, estensibile a dieci:

« N. 3. Se commesse contro una donna incinta da chi ne **conosceva lo stato**, abbiano fatto che ella abortisse. »

Ed il codice toscano ugualmente alla lettera c dello art. 326 così stabiliva:

« Se la percossa, commessa contro donna incinta **da chi ne conosceva lo stato**, fa che ella abortisca. »

Il PUCCIONI nei suoi commenti sul codice toscano (pag. 501, vol. 4), parlando degli elementi necessari a costituire siffatto maleficio, dice che per tenere a calcolo l'autore della lesione che ha prodotto l'aborto, fa d'uopo provare che egli precedentemente al fatto **sapesse** che la donna da lui offesa era incinta, o tale si presentasse agli occhi di chicchessia mediante la tumefazione del ventre bene inoltrata.

Nè altrimenti ritiene il CARRARA nel suo *Programma di Diritto Criminale* (vol. 2, § 1459).

L'illustre scrittore scolpisce e determina meglio la figura del reato.

« È perpetuo, scrive egli, ed irreparabile il danno prodotto da una lesione, quando procura la dispersione di una creatura. Perciò si novvera fra le gravis-

sime la lesione che *ha prodotto l'aborto di donna incinta quando l'agente ne conosceva lo stato*. Questo è il caso netto dell'aborto **preterintenzionale**. Vi si ravvisa la **colpa** informata da **dolo**. Dolo (animo di nuocere) nel percuotere la donna incinta: colpa (mancanza di **prevedere** le conseguenze possibili del proprio fatto) quando non si è previsto che quella donna di cui si conosceva la gravidanza poteva per le percosse abortire. »

Dunque fino a questo momento rimane assodato in punto di diritto che, per lo stato della legislazione in Italia prima che venisse pubblicato il codice in vigore, la scienza dello stato interessante della donna percossa era elemento costitutivo del reato.

5. Veniamo ora ad esaminare i lavori parlamentari che precedettero l'attuale codice per poter desumere il motivo per cui quell'inciso riflettente la scienza della gravidanza della donna, che riscontravasi nella legge sarda e toscana, più non si ravvisa in quella che ora ci governa.

Lo ZANARDELLI, allorchè presentò alla Camera dei deputati il progetto sul nuovo codice penale, ebbe anch'egli all'art. 535, che contemplava il reato di lesione con aborto, a richiedere come elemento costitutivo di esso la scienza nel percussore dello stato di gravidanza della donna.

Art. 535, n. 1: « Se il fatto, commesso contro donna incinta da *chi ne conosceva lo stato*, ha prodotto lo aborto. »

Ed è notevole che lo inciso su detto « da chi ne co-

nosceva lo stato » passò inosservato nella discussione fattane in entrambi i rami del Parlamento nazionale, appunto perchè a niuno mai poteva nascere il pensiero, che quell'inciso non fosse necessario alla concretazione del reato.

Allorquando però il Progetto passò allo esame della Sotto-commissione ministeriale, incaricata di raccogliere i voti della Camera dei deputati e del Senato, e di apportare tutte quelle modifiche che si rendevano necessarie alla **forma** e chiarezza dei singoli articoli di legge, si deliberò sopprimere quell'inciso, perchè rendevasi *superfluo* ed *incoerente* dopo il disposto dell'art. 45 riguardante l'elemento intenzionale nei malefici.

Si legge in vero nei verbali della Commissione di Revisione (n. XXXI) che, avendo l'on. PUCCIONI dimandato perchè si fosse tolto dal n. 2 dell'art. 355 lo inciso « da chi ne conosceva lo stato », mentre a lui sembrava elemento necessario a specificare il reato, gli fu risposto in questi sensi dal LUCCHINI:

LUCCHINI: « Risponde che la Sotto-commissione non credette necessario quell'inciso, stante il sistema del Progetto, che, quanto al **dolo**, si riferisce ai precetti della parte generale (articolo 46), e nel caso *concreto* stante la esplicita disposizione dell'art. 355, che prevede l'eccesso del fine. »

Ora il concetto che desumesi dalle parole pronunziate in risposta dal LUCCHINI e **concisamente** raccolte nei suddetti verbali, è quello da noi espresso innanzi, ove si voglia por mente a quanto si disse in proposito dello art. 45 del cod. pen. (46 del Progetto).

L'art. 45 dispone in questi termini:

« Nessuno può essere punito per un **delitto**, se non abbia voluto il fatto **che lo costituisce**, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od **omissione**. »

Come di leggieri si scorge dalla disposizione suddetta, perchè sia completo l'elemento morale nei delitti, è necessario non solo che l'azione dello agente sia **volontaria** (se non abbia voluto il fatto), ma che egli abbia anche voluto gli effetti, come conseguenza dell'azione medesima (il fatto che **costituisce** il delitto). Vale a dire che l'elemento morale deve accompagnare tutte le circostanze **costituenti** il fatto delittuoso.

Vi sono in verità dei delitti in cui l'individuo risponde degli **effetti**, ancorchè da lui non **voluti**, ma questi sono evidentemente i delitti in cui vi è dolo misto a **colpa**, quando cioè lo agente abbia voluto il fatto, ma non abbia **previsto**, come doveva, le conseguenze ordinarie o possibili del proprio fatto (le conseguenze della sua azione od **omissione**).

L'individuo che tiene inerti le facoltà mentali, lo **intelletto**, omette la diligenza, la prudenza necessaria che devesi avere nei congrui casi; omette egli quindi di **prevedere** le conseguenze possibili del proprio fatto, ed allora a ragione la legge gli pone a carico quelle conseguenze, ancorchè da lui non volute.

Ma dove invece la conseguenza non solo non si prevede, ma non si poteva prevedere, perchè **imprevedibile**, manca la **colpa**, non sussiste la **omissione**; perchè non si può omettere di prevedere quello che è imprevedibile.

Ed in questo caso si è nei termini dell'ignoranza od errore di fatto, ed è pur troppo risaputo universalmente che *ignorantia vel error facti excusat*. Lo agente non potrà mai essere ritenuto responsabile delle conseguenze del proprio fatto, che non erano non solo naturali ed ordinarie, ma nemmeno prevedibili. Ed è tutto ciò logico e conforme ai principii più elementari del diritto penale. La *previsione degli effetti* tiene allo *intelletto*, e questo concorre con la *volontà* a formare la *intenzione*, l'elemento, cioè, morale del delitto. Or sarebbe ferocia inaudita voler punire il colpevole, anche nelle circostanze in cui egli non poteva usufruire del lume dell'intelletto.

Ed a proposito è bene, come innanzi diceva, conoscere lo spirito informatore dell'art. 45, in quella guisa che desumesi dai lavori parlamentari, fonti indiscutibili per l'esatta interpretazione della legge penale.

Lo ZANARDELLI nella sua relazione sul Progetto, dopo aver fatto rilevare come inutile ed oziosa ripetizione fosse lo enunciare in ciascuno articolo l'elemento morale del reato, con le parole *scientemente, dolosamente, volontariamente* ecc., e come a questo elemento morale si fosse provveduto con una disposizione generale che reggeva tutta la materia dell'imputabilità, così si esprime nei rapporti dell'articolo 46 (45 del codice) e precisamente delle conseguenze del proprio fatto delittuoso non volute, ma tuttavia imputabili.

« Che l'imputato abbia diritto di dimostrare che il fatto addebitatogli non sia la conseguenza voluta dalla sua azione, sembra indiscutibile, sebbene l'autore della

causa sia chiamato in generale a rispondere dell'effetto, poichè qualunque ipotesi deve cedere alla prova del contrario. Ma è del pari naturale che debbano fare **eccezione** i casi, coi quali la legge addebita l'evento all'autore dell'azione, per essere l'evento medesimo una conseguenza **prevedibile** del fatto » (Rel. Prog., XLIII).

Ma non basta. Dai verbali della Commissione di Revisione (N. XLII) emerge più chiaro ed evidente il concetto dello art. 45 del codice penale.

« La conseguenza, disse l'on. ELLERO, era *preveduta*? abbiamo il dolo. Era *prevedibile*? abbiamo la colpa od il dolo misto a colpa. Era **imprevedibile**? cadiamo nel **nulla**. »

6. Stabilito per tal modo quale debba essere il criterio determinatore della imputabilità delle conseguenze non volute del proprio fatto delittuoso, ai sensi appunto dell'art. 45 del codice in vigore, ritorniamo ad esaminare il disposto dell'art. 372 n. 2 in discussione.

Abbiamo già detto che lo inciso riflettente lo stato di gravidanza della donna percossa fu tolto non già perchè non *necessario* ad integrare il reato, ma sibbene perchè *superfluo* ed *incoerente* dopo il disposto dell'art. 45.

Ciò emerge chiaro, secondo noi, da quello che disse il LUCCHINI in seno alla Commissione di Revisione, e di cui abbiamo già fatto cenno.

L'inciso non si credette necessario, perchè quanto al dolo il Progetto riferivasi ai precetti della parte generale (art. 46), e nel caso *concreto*, vale a dire quando

vi fosse stato il dolo *specifico*, la scienza dello stato di gravidanza della donna, potevasi nei congrui casi invocare eziandio l'art. 354, che prevede l'eccesso del fine.

È questa la spiegazione più logica e naturale delle parole, che trovansi al riguardo riportate nei verbali della Commissione di Revisione in modo in verità assai laconico e conciso.

Non si può del resto ritenere che con le parole « nel caso concreto », siasi voluto dire « nel caso mancasse il dolo » perchè allora la conseguenza a detrarne non poteva essere il beneficio dell'eccesso del fine, ma sibbene la niuna imputabilità dell'azione commessa, perchè non voluta, e solo addebitabile quando si fossero riscontrati i caratteri della colpa.

E non potrebbe essere altrimenti; poichè non avrebbe avuto ragione il LUCCHINI d'invocare l'art. 45, che concerne il dolo specifico nei delitti, discutendosi di lesioni volontarie e non già involontarie, e si sarebbe quindi egli limitato ad obbiettare al PUCCIONI, che la scienza non era elemento costitutivo del reato, e per questo motivo erasi tolto dall'art. 372 il relativo inciso.

Ma così è, che il LUCCHINI parlò di dolo specifico ai sensi dell'art. 45, e non si limitò a rammentare l'eccesso del fine, come avrebbe dovuto secondo l'ipotesi avversaria; vuol dire, per naturale e logica deduzione, che lo inciso fu tolto per essere appunto compreso nell'elemento morale del reato.

7. Ma che davvero lo **inciso** suddetto fu tolto perchè superfluo, rilevasi dalla Relazione del ministro ZANAR-

DELLI a S. M. il Re per l'approvazione del Testo definitivo del cod. pen. (CXII).

In questa relazione, come è risaputo, il Ministro fa notare tutte quelle modifiche che in *substantiam* i due rami del Parlamento e le varie Commissioni avevano apportato al suo Progetto.

Ebbene a proposito dell'art. 372 in questa relazione il Ministro non fa alcuna parola circa all'inciso della scienza, che fu tolto, nel reato di lesione con aborto.

E perchè questo silenzio? La ragione è semplicissima e la dice lo stesso ZANARDELLI. « In quelle disposizioni non si avvertivano altri emendamenti fuorchè nella **forma** e nella penalità. »

Ora è intuitivo, che se lo *inciso della scienza* fosse stato tolto perchè non necessario a costituire il reato, indubbiamente di ciò lo ZANARDELLI avrebbe in quella relazione fatto menzione esplicita, poichè nel suo Progetto, come innanzi si è visto, quell'inciso avea ritenuto qual elemento *costitutivo* del reato.

8. Ma vi ha di più. Esaminiamo da vicino il disposto dell'art. 372 n. 2, e vediamo se da esso possiamo detrarre argomento a maggior sostegno della nostra tesi.

Qual' è l'obietto diretto ed immediato del reato?

A non voler ritenere l'aborto, poichè nella maggior parte dei casi non si volle, nè si prevede, fuor di dubbio deve riconoscersi che sia il « *fatto commesso contro donna incinta.* » Se così è, la parola **incinta** concorre nel disposto della legge a formare l'obietto diretto ed immediato del reato, e non è dato ad alcuno scinderla dall'obietto medesimo.

Nè può essere altrimenti, perchè se il legislatore avesse voluto ritenere come obietto diretto del reato semplicemente una percossa in genere, dalla quale fosse poi per fatalità di cose derivato l'aborto, avrebbe detto « se la percossa abbia prodotto l'aborto. » Ma no; il legislatore non solamente parlò di *fatto* in genere, e non già di *percosse* o *lesione* (ed è risaputo che nella parola *fatto* si comprende così la percossa, come una notizia allarmante data alla donna a scopo di nuocerle), ma specificò l'obietto con le parole « *commesso contro donna incinta.* »

Se dunque la mira del colpevole, allora quando si determina all'infrazione della legge, dev'essere non già una donna qualsiasi, ma una che si trovi in anormali condizioni fisiologiche, una donna incinta, vuol dire che quante volte egli ignori questo stato di gravidanza, il suo fatto non potrà ritenersi diretto contro una donna *incinta*, per non aver egli appunto abusato delle condizioni innormali di essa.

E quindi a noi pare essersi bene avvisata la Sottocommissione ad eliminare dal disposto dell'art 372 lo inciso della scienza, anche perchè poteva esso riuscire **pericoloso** nei rapporti delle altre disposizioni del codice penale, ove non erasi fatta parola del dolo specifico per riguardo precisamente all'art. 45, essendosi riconosciuto vizioso il sistema empirico di ripetere volta per volta l'elemento intenzionale.

9. Vediamo ora se per altra via noi potessimo con altre ragioni confortare il nostro assunto, dimostrando l'*erroneità* d'ogni ipotesi in contrario. Si sostiene da-

gli avversarii, come si è già detto, che l'ignoranza dello stato interessante della donna offesa non può far competere all'imputato altro beneficio, che non sia quello dell'eccesso del fine.

Or se noi dimostriamo che siffatta opinione mena ad **assurdi**, che non è possibile avesse voluto il legislatore sanzionare, avremo adempito al compito che con questo studio disadorno, ma coscienziioso, ci eravamo proposto.

È risaputo che per godere il beneficio dell'eccesso del fine, di cui all'art. 374 del cod. pen., altro dovere non incombe all'imputato, che dimostrare non aver **voluto** la conseguenza grave derivata dal proprio fatto. La nuova legislazione ha ripudiata, siccome fallace, la teorica seguita dal codice sardo, secondo il quale il beneficio della *preterintenzionalità* rimaneva escluso quando l'agente avesse previsto o poteva facilmente prevedere l'evento verificatosi. Oggi, invece, è indifferente che lo agente abbia o no previsto o potuto prevedere le conseguenze gravi derivate dalla propria azione; purchè « il fatto ecceda nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole » a lui spetta il beneficio dello art. 374.

Se questo, e non altro, è il criterio che deve servir di guida nell'ammettere o meno il suddetto beneficio, vediamo le applicazioni nei casi della lesione produttiva di aborto.

Tizio percuote lievemente una donna, che conosce essere incinta; la percossa produce l'aborto.

Egli però si difende e dimostra che il suo fatto non

•

era già diretto a procurare l'aborto, ma sibbene a recare lesioni semplici alla donna. Si può in questo caso, diciamo noi, negare a costui l'eccesso del fine, se è indifferente per siffatto beneficio l'aver o no previsto, o potuto prevedere la conseguenza grave dal proprio fatto derivata?

Fuori dubbio; e se così, l'assurdo è manifesto: si concede, secondo gli avversarii, uguale beneficio tanto a colui che conosceva lo stato di gravidanza della donna, quanto a chi l'ignorava.

Ma dove sarebbe allora la giustizia distributiva? Non valeva la pena che il legislatore tanto si fosse occupato nella redazione dell'art. 45. Il problema dello elemento intenzionale non sarebbe stato ancora risoluto; saremmo ancora ai tempi in cui la ferocia degli animi ed il fanatismo religioso dettavano disposizioni draconiane.

Se tutto ciò non si vuole ammettere, e non lo si potrebbe, è giuocoforza convenire con noi che quante volte il colpevole ignori lo stato di gravidanza della donna, non può essere ritenuto responsabile del disposto dell'art. 372, num. 2, del codice penale, perchè quello stato innormale della donna era circostanza **imprevedibile** assolutamente, ed egli versava quindi nella ignoranza od errore di fatto.

L'eccesso del fine si riscontra invece allora soltanto che la conseguenza fu prevista od era **prevedibile**, ma però non fu voluta.

10. La giureprudenza, al riguardo, della Cassazione di Roma è muta; e ciò, secondo noi, spiegasi dal per-

chè non si è dovuta far mai, o raramente, questione al riguardo dai Tribunali del Regno.

Se talvolta fu rinviato al giudizio della Corte di Assisie qualche povero disgraziato, responsabile di aver prodotto, mediante lievi lesioni, l'aborto ad una donna, di cui però non conosceva lo stato di gravidanza, i giurati indignati della cattiva applicazione della legge, e della gravità della pena a comminarsi per un fatto di meschina importanza nei rapporti della politica imputabilità, avranno dovuto *assolvere*, negando la relazione tra lo aborto e le percosse.

Per verità evvi una sentenza in proposito della Cassazione di Roma, ma non ha trattata la questione *ex professo*, nè l'ha risolta esplicitamente, ma per via assai indiretta.

La sentenza è del 9 gennaio 1891, in causa Cinus (vedi giornale *Cass. Unica*, vol. 2, pag. 175).

Trattavasi di un tale Cinus Fedele, che aveva, mediante lesioni personali, contro donna incinta, e di cui conosceva lo stato, prodotto l'aborto di essa.

La Corte d'Assisie di Cagliari, con sentenza del 4 ottobre 1890, lo condannava a 3 anni di detenzione. Il Cinus ricorse per Cassazione e lamentò violato l'articolo 494 del cod. di proc. pen., perchè invece di fare distinti quesiti sul fatto delle recate lesioni, dello stato di gravidanza dell'offesa, della scienza di tale stato per parte del Cinus, e del seguito aborto quale conseguenza delle lesioni, si conglobarono le tre ultime circostanze in una sola questione, che rimase perciò complessa e rese equivoca la risposta affermativa dei giurati.

La Cassazione al riguardo si espresse in questi sensi:

« Atteso che l'avere il Presidente chiesto ai giurati se la donna offesa fosse incinta, se il Cinus **lo sapesse** e se le lesioni, di cui nella quistione precedente, l'avesero fatta abortire, se può forse ritenersi meno regolare, non può tuttavia indurre nullità, per la manifesta ragione che, qualora i giurati avessero creduto non concorrere anche **una sola** di siffatte circostanze, avrebbero risposto **negativamente** alla questione loro proposta, cosicchè il metodo tenuto nel formularla, anzichè nuocere all'accusato, lo favorì. »

Ora l'avere la Cassazione ritenuto che, nella mancanza di **una sola** di quelle circostanze accennate nella prima quistione, i giurati avrebbero ritenuto insussistente il reato, e quindi avrebbero assoluto il Cinus, potrebbe far credere essere avviso del Supremo Collegio, che la scienza dello stato di gravidanza della donna sia elemento necessario a completare il maleficio.

11. Per noi la tesi in esame non costituisce questione, perchè non vi può essere questione laddove l'evidenza è intuitiva. Ma tuttavia per disarmare completamente gli avversari di ogni possibile argomento in contrario, ebbimo cura di scrivere in proposito all'on. LUCCHINI, che fu quegli, come si disse, che raccolse i voti della Sotto-commissione ministeriale. — Ecco la lettera:

ILLUSTRISSIMO PROFESSORE,

Un'interpretazione, a mio avviso erronea, data da certuni intorno all'art. 372, num. 2, del cod. penale, che prevede il reato di lesione con aborto, m'induce rivolgermi alla sua gentilezza, perchè ella, che a ragione è ritenuta l'anima e la vita del vigente codice italiano, si compiacca favorirmi in proposito opportuni chiarimenti.

Ecco la quistione:

*Il Progetto Zanardelli, contemplando all'art. 353, num. 1, il delitto di lesione con aborto, esprimevasi in questi termini « se il fatto, commesso contro donna incinta da **chi ne conosceva lo stato**, ha prodotto l'aborto. »*

*Ora nel testo invece del codice attuale lo inciso da **chi ne conosceva lo stato**, non si riscontra più. Pare dai verbali della Commissione di Revisione che lo inciso suddetto, riflettente la scienza del colpevole dello stato di gravidanza della donna, siasi eliminato dietro avviso della Sotto-Commissione ministeriale; ma le ragioni però che ne determinarono la eliminazione non si rilevano chiare ed evidenti.*

Io credo che quello inciso costituisca l'elemento essenziale del reato; e perciò quante volte il colpevole ignorasse lo stato di gravidanza della donna, non debba rispondere del delitto, di cui all'art. 372, N. 2, ma debba invece ritenersi responsabile tutto al più della durata della malattia prodotta dall'aborto. Lo

invocare in questo caso, come si pretende, lo eccesso del fine, a me sembra cosa erronea, sia per il disposto dell'art. 45 cod. pen.; sia perchè quel beneficio può competere, e quasi sempre, a colui che lo stato di gravidanza della donna conosceva, quando si dimostri non avere egli voluto l'aborto come fine della sua azione.

*Ella, Onorevole Professore, che raccolse i voti della Sotto-Commissione ministeriale si compiaccia indicarmi, e di ciò le rendo sin da ora infinite grazie, se il mio avviso sia esatto ovvero erroneo, e se lo inciso innanzi detto fu tolto perchè non necessario ad integrare il reato, ovvero perchè **superfluo** dopo il disposto dell'art. 45.*

Mi creda con ogni osservanza di stima e considerazione.

Ed il prof. LUCCHINI con squisita cortesia affrettavasi rispondermi in questi sensi:

Roma, 24 marzo 1893.

EGREGIO AVVOCATO,

*L' inciso, da chi ne conosceva lo stato, fu tolto appunto dall'art. 372, num. 2, principalmente perchè **superfluo** e quindi **incoerente** e pericoloso di fronte alla norma generale dell'art. 45, secondo il quale lo elemento morale deve accompagnare **tutte** le circostanze costituenti il fatto delittuoso.*

Gradisca i miei cordiali ossequi.

Dopo la parola autorevole dal LUCCHINI, non crediamo possa più sorgere questione intorno la ricerca degli elementi necessari a concretizzare il reato di lesione produttiva di aborto.

Trani, 26 marzo 1893.



www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn